

AS2004 - REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TOILETTATURA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Roma, 3 giugno 2024

Regione Lombardia

Con riferimento alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 142/2020, da codesta Regione in relazione al progetto di legge regionale n. 22 rubricato "*Disciplina dell'attività di toelettatura di animali da compagnia*", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 maggio 2024, ha osservato quanto segue.

Alla luce delle informazioni fornite nella documentazione allegata alla richiesta di parere, le previsioni legislative che si intendono introdurre comportano, dal punto di vista concorrenziale, restrizioni ingiustificate in quanto né necessarie (alla luce di motivi imperativi di interesse generale) né proporzionate (rispetto agli obiettivi perseguiti).

Innanzitutto, infatti, la previsione obbligatoria di un requisito di accesso quale la frequenza di un corso teorico/pratico di "*almeno trecento ore*" appare del tutto sproporzionata in relazione all'attività di cui trattasi, consistente nella toelettatura di animali domestici (cani e/o gatti). Tale obbligo finisce per costituire un'ingiustificata barriera all'accesso al mercato, richiedendo un investimento eccessivo e non proporzionato in termini di tempi e costi che un nuovo entrante sarebbe costretto a sostenere. In quest'ottica, l'ostacolo all'ingresso di nuovi operatori si tradurrebbe in un vantaggio per i toelettatori già attivi sul mercato, espressamente esentati dal nuovo obbligo formativo.

A ogni modo, il progetto di legge in esame non risulta soddisfare neanche il criterio della necessità, in quanto per la tutela del consumatore/proprietario, del benessere degli animali e degli stessi operatori del settore appaiono sufficienti, in considerazione dell'attività di cui trattasi, la predisposizione e il rispetto di adeguate norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Da questo punto di vista, la proposta normativa in argomento si tradurrebbe, di fatto, nella trasformazione di un'attività economica di vicinato (il negozio di toelettatura), consistente sostanzialmente nella fornitura di servizi di pulizia e tosatura di animali domestici (da erogarsi in regime di libera prestazione, ai sensi della Direttiva Servizi 2006/123/CE), in una nuova professione regolamentata¹.

In sostanza, quindi, il testo normativo proposto interverrebbe sulle possibilità di esercizio di un'attività economica, quella del toelettatore di animali da compagnia, introducendo un'ingiustificata (e non proporzionata) regolamentazione di tale attività, con particolare riferimento alle possibilità di accesso alla stessa.

In conclusione, l'Autorità ravvisa, nello schema di legge regionale proposto, elementi restrittivi sotto il profilo concorrenziale, ritenendosi preferibile, da questo punto di vista, il mantenimento dello *status quo* e, quindi, non una formazione preventiva e obbligatoria, bensì esclusivamente volontaria e facoltativa, tale da costituire eventualmente, agli occhi dell'utenza, un fattore premiale del soggetto formato nel confronto competitivo con gli altri toelettatori (non formati o formati mediante corsi differenti).

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche (rubricata "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*"), una "*professione*" si caratterizza per la componente di lavoro intellettuale e deve rimanere distinta da attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, quale risulta essere la toelettatura animale.

